



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SCIACCA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del circondario marittimo di Sciacca

- VISTI gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTI i vigenti provvedimenti normativi in materia di pesca professionale e sportivo-ricreativa e, in particolare, il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* e, in particolare, l’art. 6 comma 7, ai sensi del quale la Regione Sicilia esercita direttamente le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo;
- VISTA la Legge 3 aprile 1989, n.147, recante *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”*;
- VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante il *“Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”*;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di devoluzione agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e, in particolare, l’art. 105;
- VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto”*, in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO il Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, di revisione e integrazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, recante la *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”*;

- VISTA la Legge 1° settembre 1998, n. 17 della Regione Sicilia recante *“Istituzione del servizio di vigilanza e salvaguardia per le spiagge libere siciliane”*;
- VISTA la Legge 29 novembre 2005, n. 15 del 29/11/2005 della Regione Sicilia recante *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”*;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il *“Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”*;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente ai bagnanti, la cui entrata in vigore è stata successivamente differita con sopravvenuti provvedimenti normativi;
- VISTO il D.M. 1° settembre 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, come novellato dal D.M. 6 aprile 2023;
- VISTO il Decreto del Ministro della salute n. 388 del 15 luglio 2003, recante il *“Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.”* e disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982 riguardante l’attuazione della Direttiva n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO il D.M. 26.01.1960, modificato dal D.M. 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO il D.M. 24 aprile 2013, recante *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”*;
- VISTA la Circolare n. 254 del 19 luglio 1989 dell’allora Ministero Marina Mercantile – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, recante direttive sulla *“Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei: PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE”*.
- VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133 recante *“Nuovo regolamento di attuazione dalla legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”*;

- VISTA la sentenza Cassazione, I sez. civ., 12 giugno 2006 n. 13589, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTA la Circolare n. 5171242 del 07.05.1994 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, recante direttive sulla *"Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione - ORDINANZE BALNEARI"*, così come integrata dalle circolari n.12 del 20.07.1994 e n. 22 del 10.04.1995
- VISTA la Circolare n. 120 del 24.05.2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanata a seguito di opportuna concertazione con le Regioni in quanto titolari della delega generale sul demanio marittimo, sulla questione relativa alla distinzione tra le funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti e, in genere, della sicurezza che deve essere garantita nello svolgimento delle attività che si svolgono sul demanio marittimo e tra quelle che, invece, attengono più specificamente alla attività turistica per la quale è stata introdotta la delega di funzioni amministrative agli Enti Locali territorialmente competenti;
- VISTA la Circolare del Ministero della salute prot. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno medicale da parte dei bagnini, si ritiene che sia *«consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica»*, prescrivendo la necessaria disponibilità di un "saturimetro arterioso" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007, recante la disciplina delle attività in relazione agli aspetti di utilizzo del demanio marittimo siciliano durante la stagione balneare;
- VISTO il Decreto n. 324 del 18.03.2024 del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico – Assessorato della Salute della Regione Sicilia, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2024;
- VISTO il Dispaccio prot. 02.01.04/34660 del 07.04.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante *"Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento"*, con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del Decreto legislativo n. 112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni

amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;

- VISTO il Dispaccio prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell'e-bike acquatica;
- VISTA la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto – dell'ampiezza di 50 metri – oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso alle unità che navigano a motore;
- VISTA la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministro della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "collocazione ottimale" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTO il Dispaccio prot. 109687 del 07.09.2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento *"Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico ricreativo"*;
- VISTO il Dispaccio prot. 54506 del 20.05.2020 con il quale il Comando generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità, che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO il Dispaccio prot. 113761 del 27.08.2024 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante *"Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento"*;
- VISTI i Dispacci prot. 13384 del 16.04.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio di Gabinetto e prot. 54363 del 16.04.2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante *"Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario"*, con i quali sono state impartite direttive volte a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l'attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti"*;

- VISTA la vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle recante la disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nel Compartimento marittimo di Porto Empedocle, emanata ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento marittimo;
- VISTA la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio di Gabinetto prot. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO il Dispaccio prot. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTO il Dispaccio prot. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO il Decreto del Dirigente generale dell'Assessorato della salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico della Regione siciliana n. 323 del 21 marzo 2025 *“Stagione balneare 2025”*, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2025;
- VISTA la propria Ordinanza n. 30/2009, recante *“Norme di comportamento in caso di rinvenimento di residuati bellici”*, nella versione consolidata vigente;
- VISTA la propria Ordinanza n. 18/2024 del 10.12.2024, recante il *“Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario marittimo di Sciacca”*, nella versione consolidata vigente;
- VISTA la propria Ordinanza n. 6/2025 del 22.05.2025, recante la disciplina della navigazione da diporto e le attività connesse svolte nel Circondario marittimo di Sciacca, nella versione consolidata vigente;
- VISTE le proprie vigenti Ordinanze di interdizione di tratti di mare territoriale, delle spiagge e delle scogliere che sono interessati da fenomeni franosi, smottamenti o dalla presenza di siti archeologici, nelle versioni consolidate vigenti;
- VISTE le Ordinanze ad oggi vigenti dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Sciacca, emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e per l'individuazione degli specchi acquei interdetti, a qualsiasi titolo, alla

balneazione;

- PRESO ATTO** di quanto emerso all'esito delle interlocuzioni periodicamente avvenute, anche nel corso delle precedenti stagioni balneari, con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercizi balneari e i rappresentanti dei Comuni costieri ricadenti nel territorio del Circondario marittimo di giurisdizione;
- CONSIDERATA** la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- RAVVISATA** la necessità di aggiornare e armonizzare a livello regionale la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza balneare del Circondario marittimo di Sciacca, dettati con la precedente propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 7/2024 del 29.04.2024, al fine di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e da traffico locale, delle attività ludico-diportistiche e della pesca – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo – lungo il litorale del Circondario marittimo di Sciacca che si estende dalla foce del torrente Bellapietra (ricadente nel Comune di Sciacca) a est al vallone Gurra di Mare (ricadente nel Comune di Menfi) a ovest, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;
- CONSIDERATO** che il combinato disposto dell'art. 1, dell'art. 4, comma 1, punto 1, e dell'art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia citato prevede l'obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di *“attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio”* e che *“le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo”* (tra cui un idoneo servizio di salvamento);
- CONSIDERATO** che anche le strutture destinate all'attività di elioterapia – in quanto ubicate nella spaccenza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione – rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire anche presso tali strutture la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell'interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio provvedimento

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Sciacca, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca e Menfi e che si estende – a est – dalla foce del torrente Bellapietra (ricadente nel Comune di Sciacca) al vallone Gurra di Mare (ricadente nel Comune di Menfi) a ovest.
2. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque e a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
3. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito provvedimento della Regione Sicilia, ove non previsto diversamente in modo esplicito.
4. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all'utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche; in tal senso il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneari.
5. Durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono stati stabilite dalla competente amministrazione regionale, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l'obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono. In base alle recenti disposizioni ministeriali citate in preambolo, inoltre, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (17 maggio 2025 per il c.a.) e la terza domenica del mese di settembre (21 settembre 2025 per il c.a.), nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00,

senza soluzione di continuità.

6. Durante la stagione balneare, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l'ambiente, è tenuto ad effettuare la relativa segnalazione tramite uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 Numero Unico Emergenza, 0925/22219 (centralino Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca); +393298073730 (numero mobile Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca), oppure via radio sul canale 16 VHF.

ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI SALVAMENTO IN GENERALE E OBBLIGHI DEI COMUNI RIVIERASCHI

1. Nel corso della stagione balneare, come individuata con Decreto della Regione Sicilia, in tutte le strutture balneari (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), durante l'orario di apertura, **dalle ore 09.00 alle ore 19.00**, devono essere sempre garantiti i servizi di salvamento, secondo le direttive di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 1998 e della presente Ordinanza.
2. Nel caso in cui le strutture sopra menzionate dovessero operare al di fuori dei periodi di apertura della stagione balneare in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.
3. Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n. 17 del 1998, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
4. Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura: ***ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO***.
5. Le condizioni minime alle quali deve sottostare l'organizzazione di assistenza e

salvamento predisposta dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dalla legge regionale n. 17 del 1998, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti ai bagnanti ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri lineari.

6. In relazione invece alle strutture balneari, per come definite sopra (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente ai bagnanti abilitato ogni 80 metri di fronte mare – o frazione di essi – della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 1998, il quale prevede che *“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio”* rilasciato dagli enti all'uopo accreditati.
7. Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 160 metri lineari, previa espressa comunicazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate e nelle forme previste dal DPR 445/2000 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare. Il predetto Piano potrà essere applicato esclusivamente previa approvazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca con la conseguenza che, in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente Ordinanza.
8. Qualora, all'interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 in premessa citato.
9. Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini e attività similari) devono

essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

10. Dopo l'orario di chiusura giornaliero e fino alla riapertura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza di servizio di vigilanza e salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura: *"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"*.
11. In orario di apertura e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, invece, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde, in caso di condizioni meteorologiche che consentano la balneazione e l'impiego di natanti. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti ai bagnanti, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.
12. La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).
13. In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati (All. 3):
 - bandiera VERDE: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine favorevoli per la balneazione;
 - bandiera GIALLA: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
 - bandiera ROSSA: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di

assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità marittima.

14. In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare, la zona di mare destinata alla balneazione si estende fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia e fino ad una distanza di 100 metri in presenza di scogliere a picco o coste rocciose.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari e dai comuni costieri relativamente alle spiagge balneabili, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, con adeguati corpi morti, posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte mare della concessione. In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavitello, i concessionari/personale del comune costiero hanno l'obbligo di provvedere al loro tempestivo riposizionamento nel tempo più breve possibile, con condizioni meteo-marine favorevoli e previa immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea distanza minore, previa comunicazione a questo Ufficio Circondariale marittimo.
3. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) con la seguente dicitura: *"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE - NON SEGNALATO"* (metri 300 dalla battigia ovvero metri 100 in presenza di scogliere a picco o coste rocciose).
4. I concessionari, per le aree in concessione, e i Comuni costieri, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (**profondità di metri 1,60**) deve essere segnalato

mediante il collocamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità devono essere ancorate al fondo con corpi morti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (profondità di metri 1,60)”**.

5. Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08:00 ed il tramonto:
 - a. **è vietato** il transito di qualsiasi unità navale a motore, anche elettrico, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari (esclusivamente con l'uso di remi ovvero pagaie). A quest'ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della loro balneabilità, in aderenza al D.P.R. 470/82, riconoscibili a mezzo dicitura chiaramente leggibile **“Servizio di campionamento”** ed i mezzi navali dello Stato;
 - b. **è vietato** l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo i casi regolarmente autorizzati;
 - c. **è vietato**, altresì, l'atterraggio di Surf e Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, mentre è consentito l'atterraggio di Surf e Kitesurf sulle spiagge libere e nei tratti di mare non interessati dalla presenza di bagnanti, rimanendo in capo al conduttore di questi la totale responsabilità e cautela dell'operazione;
 - d. i conduttori di tutte le unità navali che sostano/ormeggiano/ancorano/transitano in prossimità dei limiti sopra citati adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata;
 - e. la balneazione al di là del limite e degli orari individuati non è consigliata; in ogni caso deve essere sempre condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, il bagnante deve utilizzare i medesimi segnali previsti per chi effettua immersioni subacquee (un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, con sagola non più lunga di 3 metri) o, in alternativa, munirsi

di una cuffia colorata al fine di rendersi maggiormente visibile.

ARTICOLO 4 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi provvedimenti dei competenti Assessorati regionali o dei Comuni costieri per i quali questi ultimi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica, la balneazione, la pesca subacquea e le altre attività nautiche sono vietate:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali esterne;
- c. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- e. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e all'ormeggio di unità navali;
- f. nei tratti di mare interdetti perché interessati da fenomeni franosi, smottamenti o dalla presenza di siti archeologici;
- g. nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, che dovranno essere idoneamente segnalati a cura delle Amministrazioni interessate mediante apposita cartellonistica monitoria.
- h. fatti salvi i vigenti specifici provvedimenti di interdizione emanati sia da questo Ufficio Circondariale marittimo che dalle competenti autorità in materia, in via cautelare è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e cose nella fascia di 10 metri dal ciglio delle scogliere a picco sul mare, nonché alla base delle scogliere stesse, per una distanza di almeno 10 metri dal piede e, comunque, dalla zona di accumulo del materiale franato, anche in relazione all'effettiva altezza del rilievo. I Comuni devono adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica e privata incolumità, apponendo apposita segnaletica monitoria.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E STRUTTURE ELIOTERAPICHE – SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Il servizio di salvamento deve essere attivo dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Durante tale orario i concessionari e/o i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire la presenza in torretta di un assistente ai

bagnanti abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 1998. Ciascun assistente ai bagnanti dovrà essere in possesso di brevetto di salvamento in corso di validità, di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

2. I concessionari di strutture balneari, ivi incluse quelle con finalità elioterapiche, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario devono garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e tale obbligo permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.
3. I concessionari ed i gestori turistico-balneari devono informare l'Autorità marittima delle modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, comunicando, altresì, la data di apertura della struttura balneare/elioterapica e dell'inizio del servizio di salvamento prima dell'apertura della stessa.
4. Prima dell'apertura dovranno essere comunicati all'Autorità marittima i dati degli assistenti ai bagnanti abilitati a prestare servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa (All. 1), corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. Prima dell'eventuale presa di servizio di ulteriore personale o sostituzione di quello precedentemente comunicato, i dati aggiornati andranno parimenti trasmessi via pec (cp-sciacca@pec.mit.gov.it).
5. I concessionari e i gestori di strutture balneari/elioterapiche hanno l'obbligo di apporre, in luoghi ben visibili all'utenza, la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 della Regione Sicilia, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (All. 5).
6. Salvo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996, il servizio di salvamento per le piscine e vasche presenti sul demanio marittimo deve essere disimpegnato da un numero di assistenti ai bagnanti dedicati secondo quanto riportato dall'art. 6 del D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007 della Regione Sicilia. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso

in maniera idonea. Anche per tali assistenti bagnanti occorrerà predisporre l'apposita scheda di censimento di cui al punto 4 del presente articolo.

7. L'assistente ai bagnanti deve obbligatoriamente indossare una maglietta di colore rosso recante esclusivamente la dicitura "SALVATAGGIO" di colore bianco. L'assistente ai bagnanti deve essere dotato delle seguenti dotazioni individuali:
 - un fischiello;
 - un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub e snorkel;
 - una lifejacket;
 - un rescue can con sagola e cintura (cosiddetto *bay watch*);
 - un rescue tube (cosiddetto *torpedo*);
 - un casco protettivo e scarpe da scogli (solo nei litorali rocciosi).
8. L'assistente ai bagnanti nell'esercizio delle sue funzioni riveste, a norma dell'art. 359 c.p., la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi, inerenti alla funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento). Egli è tenuto pertanto a:
 - prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - presidiare la torretta di avvistamento;
 - stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta di colore rosso e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (da intendersi al seguito);
 - mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero qualsiasi sinistro occorso in mare;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;

- chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
 - portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente entro 24 ore dall'evento la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (All. 2);
 - informare l'Autorità marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa, dell'ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).
9. Ogni postazione di salvamento, consistente in una torretta di avvistamento ogni 80 metri lineari di fronte mare, con altezza minima di metri 2 dal piano di spiaggia, **deve essere ubicata in prossimità della battigia ed in posizione centrale rispetto al fronte mare in concessione**, in modo da consentire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo antistante. Nella predetta torretta devono essere prontamente disponibili:
- un binocolo;
 - un megafono;
 - un rullo, fissato saldamente alla spiaggia, con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
 - un pattino di salvataggio di colore rosso inaffondabile, in condizioni di galleggiabilità e navigazione idonee, recante su entrambi i lati la scritta in bianco "SALVATAGGIO", dotato a bordo di due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.
10. È ammessa la facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, del mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino), l'utilizzo dei quali è subordinato al rispetto

delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si fa carico dell'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione attestante le caratteristiche tecniche del mezzo, (omologazione);
- il conduttore e il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso della patente nautica, dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);
- il conduttore del gommone con motore fuoribordo dovrà essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
- la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi e devono recare la scritta "SALVAMENTO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
- la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti, con motorizzazione di ultima generazione e dotata di idonea barella di salvamento. Tale barella dovrà essere omologata da apposito Ente Tecnico riguardo alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene all'idoneità al trasporto/recupero dei soggetti soccorsi, ferma restando la possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia, unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con n. 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvamento; muta; coltello; fischietto.
- l'uscita della moto d'acqua e/o del gommone con motore fuoribordo dovrà avvenire attraverso apposito corridoio di lancio (larghezza non inferiore a 5 metri e lunghezza non inferiore a 30 metri), posizionato nell'area antistante la torretta di avvistamento, (all'interno del quale detti mezzi possono essere ancorati o rimanere in sosta) al fine

di assicurare uno specchio acqueo libero per l'uscita e il rientro degli operatori in sicurezza;

- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.

11. In prossimità della postazione di salvamento, in modo tale da consentire l'utilizzo immediato, devono essere posizionati due salvagente anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
12. Quando sussista uno stato di pericolosità legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento ovvero altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, dovrà essere esposta, su un pennone installato in posizione ben visibile presso la postazione di salvamento (torretta), una BANDIERA ROSSA, issata su apposito pennone ad altezza ben visibile, il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso; l'avviso di cui sopra dovrà essere comunicato più volte anche tramite altoparlante/megafono.
13. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si fa obbligo al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni costieri (in corrispondenza delle spiagge libere) dovranno posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
14. Qualora si verificano condizioni meteo-marine tali da obbligare i concessionari ad adottare misure precauzionali quali la chiusura degli ombrelloni, il rientro dei natanti dal mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere soggette a caduta libera, dovrà essere esposta una BANDIERA ROSSA.
15. In caso di assenza di sorveglianza (dopo le ore 19:01 e sino alle ore 08:59) deve essere issata la BANDIERA ROSSA.
16. Ogni stabilimento balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche, deve essere dotato di un apposito locale adibito esclusivamente a primo soccorso che, ove possibile, può essere

sostituito da idoneo servizio erogato attraverso apposita ambulanza attrezzata, posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa. In detto locale, contraddistinto dalla scritta "PRIMO SOCCORSO" e/o contraddistinto da un cartello monitor contraddistinto da una croce rossa, arredato con lettino del tipo ambulatoriale, e dove dovranno essere tenute le seguenti dotazioni di primo soccorso, rispettanti la data di scadenza:

- n. 2 bombole di ossigeno da 2 litri, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n. 4 bombole di ossigeno da almeno 1 litro cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- *vent-mask* per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- un set di maschere (*pocket-mask*) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
- un pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);
- un aspiratore portatile;
- una cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- una barella a cucchiaio;
- un saturimetro/ossimetro arterioso;
- collari cervicali adulti e pediatrici.

17. Considerata la necessità di elevare gli standard di sicurezza e allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali per la salute degli avventori alle spiagge, soprattutto alla luce delle temperature elevate riscontrate durante la stagione estiva, tutti gli stabilimenti balneari, anche ricadenti su aree private e gli stabilimenti elioterapici devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico (DAE). Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso. Sarà necessario individuare personale all'uopo abilitato all'utilizzo (certificato BLSD), sempre presente in struttura.

18. Ogni struttura dovrà, altresì, essere in possesso delle dotazioni antincendio di cui alle

vigenti pertinenti disposizioni normative.

19. I concessionari dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni e/o di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
20. Ogni struttura balneare deve avere un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca (0925/22219), il numero blu per le emergenze in mare 1530, quello del Pronto Soccorso dell'ospedale civico (118), del Comando della Polizia di Stato (113), dei Carabinieri (112) e della Guardia di Finanza (117), nonché dei Vigili del fuoco (115).
21. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente Ordinanza.
22. Le suddette dotazioni di sicurezza dovranno essere prontamente utilizzabili ed in efficiente stato d'uso.

ARTICOLO 6 – SANZIONI PARTICOLARI APPLICABILI

1. Ove non risultino assicurate le prescrizioni del precedente articolo 5, l'Autorità marittima competente, fatta salva l'eventuale applicabilità di sanzioni accessorie quali il sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dalla presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura fino al ripristino delle stesse accertato da personale militare dipendente.

ARTICOLO 7 – STRUTTURE ELIOTERAPICHE

1. Le strutture elioterapiche, per come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, dell'art. 4, comma 1, punto 1, e dell'art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia, durante la stagione balneare, come disciplinata dall'Autorità Competente, dovranno garantire apposito servizio di salvamento rispettando quanto previsto dalla presente Ordinanza.
2. Esclusivamente al di fuori dalla stagione balneare le predette strutture potranno derogare all'obbligo del servizio di salvamento, avendo l'obbligo di astenersi dall'offrire qualsiasi attività direttamente collegata alla balneazione o che potrebbe indurre alla stessa.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DELLA PESCA E DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con Ordinanza n. 09/2021 del 22/06/2021

e ss.mm.ii. di questo Ufficio Circondariale marittimo, recante il Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario marittimo di Sciacca.

2. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 3, **è vietato**, durante l'orario di balneazione, nella fascia di mare entro metri 300 dalla battigia e di metri 100 dalle coste a picco sul mare.
3. Per quanto riguarda la pesca subacquea sia professionale che sportiva, regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., **è sempre vietata**:
 - a. dal tramonto al sorgere del sole;
 - b. a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
 - c. a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d. a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - e. in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, come individuate dall'Autorità marittima.
4. Chiunque eserciti attività subacquee diverse da quelle sopracitate anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico ed il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, a vela e/o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dal bersaglio.

ARTICOLO 9 – CORRIDOI DI LANCIO

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, è vietato l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat). L'atterraggio e la partenza devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. Nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e

locazione/noleggio di natanti i concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante alla concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza.

3. I corridoi di lancio, il cui posizionamento dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ente competente in materia di demanio marittimo, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- larghezza sino ad un massimo di 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte mare della concessione/area interessata sia pari o inferiore a 20 metri. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni.
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita, da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

4. Norme di comportamento:

- a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- b. le unità a motore, compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c. è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.

5. Qualora nell’ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti, i concessionari hanno l’obbligo di installare corridoi di lancio e attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l’attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo. Qualora si effettui esclusivamente attività di locazione/noleggio di piccoli natanti sprovvisti di motore, fatti salvi in ogni caso gli obblighi imposti con la vigente pertinente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, il concessionario potrà

consentire l'atterraggio e la partenza degli stessi dal proprio fronte mare in concessione. Il titolare dell'attività dovrà far stazionare i predetti mezzi nella sua area in concessione mantenendo libera da ingombri, in ogni caso, la fascia dei 5 metri dalla battigia.

6. Eventuali corridoi di lancio per il libero uso e senza scopo di lucro, potranno essere posizionati lungo i tratti di mare antistanti alle spiagge libere, previa autorizzazione dell'Autorità competente.
7. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 10 – NORME DI CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI CORRIDOI DI LANCIO

1. Durante la stagione balneare, negli orari di balneazione è vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico, uso conto proprio, uso privato e da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e moto d'acqua, di navigare e/o di ancorare negli specchi acquei destinati alla balneazione.
2. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero la conduzione e l'utilizzo di moto d'acqua, tavole a vela (WINDSURF ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE-SURF ecc.), nonché le ulteriori analoghe attività classificabili come ludico-diportistiche, sono disciplinate dalla propria Ordinanza n. 6/2025 del 22.05.2025, recante la disciplina della navigazione da diporto e le attività connesse svolte nel Circondario marittimo di Sciacca, nonché dalle vigenti disposizioni relative ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.
3. Durante il periodo della stagione balneare, valgono i limiti di navigazione rispetto alla costa previsti dall'ordinanza vigente in materia del Capo del Compartimento marittimo di Porto Empedocle.

ARTICOLO 11 – VOLO DA DIPORTO

1. Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante *“Nuovo regolamento di attuazione dalla legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”*.
2. È fatto divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo con apparecchi VDS (velivoli Ultra Leggeri a Motore) o con altro tipo di mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e,

comunque, dalle spiagge frequentate da bagnanti e/o zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

ARTICOLO 12 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario marittimo di Sciacca, **è vietato**:
 - a. decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;
 - b. sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione per i mezzi di polizia e soccorso o salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità;
 - c. ferma restando l'osservanza di quanto disposto dall'art. 1161, comma 2, del Codice della navigazione che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, circolare e/o sostare sulle spiagge, sulle scogliere e all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia autorizzati (comunque al di fuori dell'orario di balneazione nonché avendo cura di non transitare ove ci sia maggiore affluenza di persone), di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli destinati ai servizi di polizia;
 - d. sostare con qualsiasi tipologia di veicolo presso gli accessi alle spiagge, nonché nei pressi delle passerelle delle persone affette da problemi deambulatori;
 - e. occupare in qualunque modo la fascia di spiaggia, ovvero di arenile, di 5 metri dalla battigia con qualunque tipo di ingombro (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), al fine di garantire la sicurezza della balneazione ed in particolare l'agevole entrata ed uscita dei bagnanti, nonché l'intervento dei mezzi di sicurezza;
 - f. tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);

- g. utilizzare artifici pirotecnici e altresì lanterne cinesi e similari, senza le prescritte autorizzazioni (tale divieto permane anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare).
2. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:
- a. attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta e, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
 - b. segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
 - c. qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna e abroga e sostituisce la precedente propria Ordinanza n. 7/2024 del 29.04.2024 nonché i precedenti provvedimenti con la stessa, in tutto o in parte, contrastanti.
2. La presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dall'utenza per tutta la durata della stagione balneare. Gli stessi sono onerati della verifica della conformità a quanto prescritto attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list di cui all'Allegato 6.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, dal Decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii. per le violazioni inerenti alla nautica da diporto, dal Decreto Legislativo n. 04/2012 e ss.mm.ii. per le violazioni riguardanti la pesca professionale e sportiva/ricreativa.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
- distribuzione a strutture balneari e assimilate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Sciacca, *(data della sottoscrizione digitale)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Biagio CIANCIOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ strutture elioterapiche/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvamento conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvamento in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare. Stabilimento balneare/Struttura elioterapica: _____

Comune di _____ località _____

Colore degli ombrelloni: _____ Estremi della concessione: _____ Presenza Defibrillatore: _____

Data e ora inizio attività di sorveglianza ai bagnanti: _____

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società)
	Sig. _____ nato a _____
	il _____ e residente a _____ (_____)
	in via _____ n° _____;
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____;
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____;

Personale adibito al salvamento

QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____

La scheda deve essere inviata all'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca via e-mail all'indirizzo ucsciacca@mit.gov.it, via P.E.C. all'indirizzo cp-sciacca@pec.mit.gov.it.

Firma del titolare/gestore

ALLEGATO 2
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – Anno _____

☐ STRUTTURA BALNEARE/STABILIMENTO ELIOTERAPICO: _____	
☐ SPIAGGIA LIBERA: _____	
COMUNE:	
LOCALITA':	
DATA E ORA:	
LUOGO INTERVENTO:	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza dalla battigia metri
STATO DEL TEMPO:	☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE:	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	SESSO - M ☐ F ☐ ETA' INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:	
☐ TRAUMA (INDICARE LA PARTE DEL CORPO) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA	☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO.....
EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	☐ 1530 (GUARDIA COSTIERA) ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare.....)
VARIE	

ALLEGATO 3

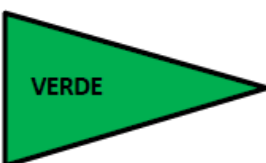
TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00



IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE FAVOREVOLI.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.

DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.



IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.

DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.



BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO

SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.

BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRlich, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.

LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.

ALLEGATO 4

In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di **AVVERTENZE E CONSIGLI** per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

AI BAGNANTI

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone nelle quali è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e dietro la nuca con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce, questi sono segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata bandiera rossa;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALL'ESATTA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE1530

(UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)

NUMERO UNICO D'EMERGENZA112

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SCIACCA.....0925/22219

VIGILI DEL FUOCO (CENTRALE OPERATIVA).....115

CARABINIERI112

POLIZIA DI STATO113

PRONTO SOCCORSO SANITARIO.....118

OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA0925/62111

ASCOLTO RADIO VHF/FM

- **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SCIACCA**
NOMINATIVO "CIRCOMARE SCIACCA"CANALE 16 (H24)

ALLEGATO 5

COMUNE DI _____

AREA DEMANIALE MARITTIMA



AI SENSI DEL D.D.G. N. 476 DEL 01/06/2007 DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE LE NORME DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA SICILIA.


UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – SCIACCA
REPORT ATTIVITA' CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI

Data controllo			Orario inizio controllo			
Nome struttura				Partita Iva		
☐ stabilimento balneare ☐ struttura elioterapica ☐ spiaggia libera attrezzata ☐ Altro _____						
indirizzo			n.		comune	
Nome titolare				Tipo documento		
n. documento		Rilasciato il		da		
Codice fiscale			Altre info			
CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA						
Descrizione controllo			ESITO Si – No	Note		
Verifica atto concessorio e relativo canone annuale						
Predisposizione servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00						
Presenza di almeno 1 assistente bagnante ogni 80 m lineari di fronte mare + 1 assistente bagnante presente in struttura						
Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento						
Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste a picco) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione						
Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60)						
Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque						
Affissione della segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione						
Affissione cartello riportante i numeri utili di emergenza						
Affissione cartello, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati						
Presenza defibrillatore semiautomatico						
Presenza dei presidi antincendio						
Accesso con percorsi idonei perpendicolari alla battigia						
CONTROLLO BAGNINI						
Nome e cognome bagnino	Brevetto (Ente rilasciante)	Data rilascio	Data scadenza	Note (certificato medico e BLS-D)		
1)						
2)						

3)				
4)				
CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO				
Descrizione controllo	ESITO Si – No		Note	
Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, con divieto di impiegare lo stesso per altri usi				
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio sia dipinto di colore ROSSO				
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVATAGGIO"				
Verifica che a bordo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri				
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio				
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 1 cima di salvamento di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole				
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 2 salvagenti anulari ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt				
Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera				
Presenza di un 1 binocolo				
Presenza di un 1 megafono				
Presenza di un 1 torretta di avvistamento ogni 80 metri di fronte mare, con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia, in posizione centrale rispetto al litorale in concessione alla struttura e in prossimità della battigia				
CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO				
Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino				
Descrizione controllo	ESITO Si – No		Note	
Maglietta rossa indossata con scritta bianca "SALVATAGGIO"				
Presenza galleggiante un rescue tube cosiddetto "torpedo"				
Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura				
Presenza del fischietto				
Presenza della maschera				
Presenza dello snorkel				
Presenza delle pinne corte				
Presenza del giubbotto di salvamento "lifejacket"				
CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO				
Descrizione controllo	ESITO Si – No		Note	
Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso				
Presenza di scritta con dicitura "PRIMO SOCCORSO"				

Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino			
Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna con relativi riduttori di pressione e flussometro oppure, in alternativa, n.4 bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia			
Presenza all'interno del locale di n. 1 <i>vent-mask</i> per adulti e bambini			
Presenza all'interno del locale di n. 1 <i>pocket-mask</i> per respirazione bocca-naso-bocca adulti e bambini			
Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone <i>AMBU</i> od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie			
Presenza all'interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee, (adulti e pediatriche)			
Presenza all'interno del locale di aspiratore portatile			
Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso			
Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio			
Presenza all'interno del locale di n. 1 saturimetro/ossimetro arterioso			
Presenza all'interno del locale di collari cervicali e pediatrici			
CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)			
Descrizione controllo	ESITO Si – No		Note
Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio			
Verifica larghezza corridoio di lancio pari a 20 metri . (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri)			
Verifica profondità corridoio di lancio pari a 300 metri			
Verifica presenza gavitelli di colore ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio			
Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione			